

R.G. C.S.A.: 04/2018

Sent. N. : 05/2018

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Luca Fiorimonte

Vice Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Componente

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Sui reclami proposti dal Sig. Romolo Rizzoli e dal Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi avverso la sentenza del Tribunale Federale nel procedimento N. 2/2018, depositata in data 06.08.2018

Premesso che

- 1) In data 21.08.2018 il sig. Romolo Rizzoli presentava reclamo contro la summenzionata decisione del Tribunale Federale chiedendone l'integrale riforma;
- 2) In data 06.09.2018 il Procuratore Federale presentava reclamo contro la medesima decisione chiedendo la radiazione del Sig. Romolo Rizzoli ed in subordine il massimo della pena edittale prevista per ogni singola infrazione commessa;
- 3) Nel caso in esame il sig. Romolo Rizzoli veniva inizialmente deferito perché in data 23.02.2018 aveva inviato a mezzo mail al direttivo della CBI – Confederazione Boccistica Internazionale – ai Consiglieri Federali Francesco Del Vecchio e Moreno Volpi, nonché ai Presidenti delle Federazioni Internazionali aderenti alla CBI una lettera datata 16.02.2018 dal contenuto diffamatorio e lesivo dell'immagine, della dignità e della reputazione del Presidente Federale Marco Giunio De Sanctis e della Federazione stessa, alla quale si univa una memoria redatta il 23.01.2018 riportante anch'essa dichiarazioni diffamatorie sempre rivolte ai soggetti di cui sopra;
- 4) Sui fatti il Tribunale Federale si pronunciava accertando la responsabilità del sig. Romolo Rizzoli comminando a suo carico la sanzione pari a sei mesi di

squalifica e la sospensione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per quindici mesi;

Motivi della decisione

La scrivente Corte, preliminarmente, respinge l'eccezione sollevata dalla difesa di Rizzoli, all'udienza del 24.09.2018, d'inammissibilità del ricorso della Procura perché tardivo - non vigendo nella giustizia sportiva l'istituto della sospensione feriale - in quanto il Consiglio Federale, con la deliberazione n. 127 del 14.07.2018, ha disposto la sospensione dal 1 agosto 2018 al 31 agosto 2018 dei termini per gli adempimenti previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina. La decisione è stata pubblicata sul sito della Federazione in data 16.07.2018.

Nel merito la Corte respinge il reclamo presentato al Procuratore Federale ed accoglie parzialmente il reclamo presentato da Romolo Rizzoli.

Nel reclamo presentato dal Procuratore Federale si lamenta fundamentalmente la non congruità del quadro sanzionatorio disposto dal Tribunale Federale rispetto alla gravità dell'infrazione accertata a carico del Rizzoli. In luogo della squalifica di 6 mesi e della conseguente sospensione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per 15 mesi il Procuratore Federale chiede innanzitutto disporsi la sanzione della radiazione a carico del Rizzoli ai sensi dell'art. 60 comma 4 lettera d) RGD.

La norma in questione, però, prevede la pena della radiazione soltanto nel caso in cui gli Organi di Giustizia accertino, con sentenza passata in giudicato, due o più infrazioni dello stesso tipo tra quelle previste dalla lettera g),h),m) ed n) di cui al comma 2 dell'art. 60: la richiesta del Procuratore, invece, è con riferimento ad una precedente condanna inflitta al Rizzoli ai sensi dell'art. 60 comma 2 lettera g) RGD, fattispecie quindi non cumulabile, ai fini della misura della radiazione, con quella attuale, lettera n), considerata dal Tribunale Federale nella statuizione di 4 dei 6 mesi di squalifica nella sentenza.

Inoltre questa precedente condanna ex art. 60 comma 2 lettera g), all'epoca dei fatti che ci occupano (febbraio 2018), non solo non era ancora coperta dal giudicato, ma non era stata neppure inflitta, in quanto era stata la Scrivente Corte con la sentenza del 16.04.2018, e non il Tribunale Federale, a condannare Romolo Rizzoli ai sensi dell'art. 60, comma 2, lettera g).

Nel punto 2 del reclamo il Procuratore Federale lamenta il vizio di motivazione da parte del Tribunale Federale nell'applicare il minimo della squalifica, un

mese, previsto ex art. 60 comma 4 lettera b) RGD per l'accertata infrazione ex art. 60 comma 2 lettera i).

Detta infrazione, come molte altre, è considerata dal RGD di modesta gravità, dal momento che la sanzione prevista va da un mese a due mesi: ne consegue che il Regolamento medesimo, nella determinazione della pena da applicare al caso concreto, si rimetta all'equo apprezzamento dell'Organo Giudicante che in quel range sceglie la misura più opportuna al caso in esame senza che su di esso gravi alcun obbligo di motivazione. Infine in ordine a questa infrazione (ex art. 60 comma 2 lettera i) il Tribunale Federale non ha applicato alcuna recidiva perché non richiesta, allora come adesso, con specifica indicazione del precedente di riferimento e perché non argomentata in alcun modo. Il contenuto generico e ad ampio spettro della norma richiedeva la presenza dell'una e dell'altra condizione come elementi essenziali della richiesta di inasprimento della sanzione per recidiva.

Nel caso che ci occupa, peraltro, l'illecito principale consiste nella aderenza della condotta del Rizzoli alla fattispecie ex art. 60 comma 2 lettera n) "offesa e /o vilipendio della Federazione e/o di qualsiasi organo Federale, espressa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione", in ordine al quale il Tribunale Federale ha infatti comminato la sanzione di 5 mesi di squalifica e 15 di interdizione. Il Tribunale su questa infrazione ha ampiamente motivato la misura delle sanzioni nelle 19 pagine della sentenza che precedono il dispositivo: il rilievo del Procuratore, secondo cui anche qui la decisione in ordine alle sanzioni sia priva di motivazione alcuna, è quindi manifestamente privo di fondatezza.

Valutate tuttavia le peculiari situazioni di fatto in cui si trovava Romolo Rizzoli al momento della redazione dei due scritti e l'alveo in cui la vicenda si è svolta si ritiene opportuno, sempre in ordine all'infrazione ex art. 60 comma 2 lettera n), sanzionare la condotta del Rizzoli stesso con la squalifica di 3 mesi anziché 4, ferma restando l'applicazione della recidiva nella misura di ulteriori 15 giorni di squalifica e di 13 mesi d'interdizione.

La Corte concorda poi con il Tribunale Federale circa l'esistenza della due circostanze attenuanti. La circostanza attenuante generica dell'atteggiamento collaborativo dell'incolpato, il quale è stato presente ad entrambe le udienze che si sono svolte il 17 e il 27 luglio 2018 davanti al Tribunale stesso (nell'ultima ha anche preso la parola per ribadire la propria assenza di responsabilità essendosi limitato a rispondere ad attacchi mossi nei suoi confronti in precedenza)

non appare peraltro confutata con idonea motivazione nel ricorso della procura. La circostanza attenuante ex art. 57 comma 2 lettera b) – aver agito in stato d'ira come reazione ad un comportamento altrui ingiusto e provocatorio – è stata anch'essa correttamente applicata considerando obiettivamente lo stato d'animo che deve aver avuto il Rizzoli saputo delle lettere che erano state inviate dal Segretario e dal Presidente FIB alla CBI ed agli altri Presidenti, stato d'animo che lo ha certamente indotto a partecipare alla contesa e quindi a rispondere con la mail e la memoria di cui ci occupiamo.

Corretto, quindi, il giudizio di equivalenza operato dal Tribunale Federale in presenza delle due circostanze aggravanti.

La Corte, in conclusione, concorda sul fatto che il Tribunale abbia giustamente fatto proprio l'intero impianto accusatorio prospettato dalla Procura, ed abbia quindi riscontrato la gravità della condotta tenuta dal Rizzoli, ma evidenzia altresì come abbia correttamente applicato le sanzioni previste dal RGD, con l'eccezione della lieve riduzione della misura delle sanzioni ex art. 60 comma 2 lettera n) operata in questa sede. Corretta anche la decisione in ordine al bilanciamento delle circostanze ed alle recidive.

Quanto al reclamo presentato da Romolo Rizzoli nel primo motivo (punto 2) la difesa chiede alla Corte di valutare la registrazione del colloquio avvenuto tra Rizzoli e De Sanctis, nel corso di un pranzo in un ristorante in data 27.11.2015, al fine di evidenziare la veridicità delle affermazioni contenute nei due scritti di Rizzoli in esame, contrariamente a quanto fatto in precedenza dal Tribunale Federale che l'ha valutata inutilizzabile alla formazione del proprio convincimento. Sul punto la Corte concorda con il Tribunale: trattasi di questione procedurale nel duplice aspetto del disconoscimento da parte del Procuratore Federale della registrazione - e cioè nell'espressa contestazione che la conversazione in essa contenuta sia realmente avvenuta o nella possibilità che la riproduzione stessa possa essere stata manipolata - e della mancanza di seguito a detto disconoscimento ad opera della parte che intendeva avvalersi del documento, ai sensi degli articoli 2712 e 2719 c.c. e 214 c.p.c.

Nel secondo motivo (punto 3) il reclamo lamenta l'errata equiparazione del patteggiamento penale all'applicazione consensuale della sanzione nel procedimento disciplinare sportivo da parte del Tribunale Federale, con riferimento al fatto che in precedente procedimento, relativo ai fatti riportati nei due scritti che ci occupano, De Sanctis avesse patteggiato una pena di 45 giorni.

L'art. 2 comma 6 RGD recita "per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile"; si tratta di una norma che entra in azione ogni volta che un istituto od una fase del processo sportivo non sia prevista o sia regolata in modo lacunoso dal RGD.

La Corte ritiene che non sia questo il caso dell'art. 28 RGD commi 1 e 2, i quali in modo esaustivo e senza necessità di rimandi, delineano compiutamente l'istituto dell'applicazione consensuale di sanzioni a seguito di deferimento.

Esso è quindi un istituto proprio del processo sportivo che può richiamare sia l'accordo di tipo civilistico che il patteggiamento penale, senza però dover essere accostato né all'uno né all'altro.

Ne consegue che a parere della scrivente Corte sono irrilevanti i motivi che possono aver indotto De Sanctis (ed il Procuratore Federale) a ricorrere alla disciplina di questo istituto in quel procedimento: di conseguenza quando Rizzoli in una delle due lettere notizia le alte fere del mondo boccistico nazionale ed internazionale del fatto che De Sanctis avesse patteggiato una pena di 45 giorni di sospensione "in tal modo ammettendo la propria responsabilità ed usufruendo di un consistente sconto della sanzione" riporta una verità a suo uso e consumo che invece, oggettivamente, ha natura diffamatoria nei confronti di altro tesserato e della Federazione stessa dato che si tratta del Presidente Federale.

Nel terzo motivo (punto 4) il reclamo evidenzia l'omesso esame da parte del Tribunale Federale della contrapposizione politica di Rizzoli con l'attuale dirigenza federale e del precedente invio da parte del Presidente De Sanctis e del segretario Milana di comunicazioni denigratorie agli organi internazionali.

Su questo punto la corte rileva, invece, come il Tribunale abbia esaustivamente valutato tanto il clima di contesa politica che gli scritti di De Sanctis e Milana in quanto, nella determinazione della sanzione, ha applicato l'attenuante ex art. 57 comma 2 lettera b) RGD. Determinazione questa con cui la Corte concorda in pieno: giova ricordare infatti che oggetto del presente giudizio sono soltanto i due scritti redatti da Rizzoli ed il loro invio a mezzo mail ai massimi dirigenti, nazionali ed internazionali, del movimento. Considerato il contenuto dei documenti e la portata dei destinatari non può non giungersi ad una decisione di colpevolezza e la condotta di De Sanctis e Milana può essere, come è stata, valutata esclusivamente ai fini della attenuazione della misura della sanzione.

Nel quarto motivo (punto 5) la questione sollevata è quella riguardante la nomina di alcuni componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Nella lettera datata 16.02.2018 al punto f) Rizzoli scrive che della vicenda inerente la registrazione del colloquio avvenuto il 27.11.2015 nel corso di un pranzo in un ristorante veniva chiamato a giudicare il Tribunale Federale, il cui Presidente presentava istanza di astensione per conoscenza diretta e frequentazione del sig. Marco Giunio De Sanctis. Nel successivo punto g) aggiunge che risultava dunque in modo oggettivo che, nell'esercizio dei propri poteri, il Presidente della FIB aveva proposto ed ottenuto la nomina a Presidente del Tribunale Federale di una persona a lui senz'altro vicina.

Nella memoria datata 23.01.2018 (pag. 4) Rizzoli a questo aggiunge che il neo Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi era legale del CIP ed aveva incarichi in altre federazioni facenti parte il CIP. Inoltre che il componente del Tribunale Federale Avv. Rosanna Muolo aveva incarichi di Giustizia Sportiva in altre federazioni facenti parte il CIP (FIPIC, basket in carrozzina, FISPES).

Nel suo atto di appello la difesa del Rizzoli "grida" a lettere maiuscole che "NELL'EFFETTUARE L'AFFERMAZIONE DI TALI NOMINE, RIZZOLI NON HA ESPRESSO ALCUN GIUDIZIO DI DISVALORE SUI PROFESSIONISTI NOMINATI" ma, come ben evidenziato dal Tribunale, l'offesa è nell'accostamento tra circostanze che si pretende siano necessariamente l'una la conseguenza dell'altra: dalla circostanza (riportata al punto f della comunicazione del 16.02.2018) dell'astensione del presidente del Tribunale a giudicare sul comportamento del De Sanctis in virtù della conoscenza diretta e frequentazione dello stesso, il Rizzoli desume, facendola passare per realtà oggettiva, la nomina irregolare del presidente del Tribunale Avv. De Nisco e lo fa collegando il detto punto f al seguente punto g con la preposizione "dunque", effettuando così una deduzione logica che collega la nomina del presidente del Tribunale esclusivamente alla frequentazione con il De Sanctis e non all'aggiudicazione di un bando regolare.

Quando, poi, il Rizzoli, conclude la sua comunicazione scrivendo:

"Lascio a Voi ogni previsione sull'esito di questo secondo procedimento disciplinare", è evidente l'intenzione, non certo velata e volutamente offensiva, di suggerire a chi legge che verrà emessa una decisione in assenza di terzietà del Giudice.

A pag. 4 della memoria allegata alla suddetta mail il Rizzoli non si limita ad evidenziare i collegamenti tra l'Avv. De Nisco, l'Avv. Giovanni Zoppi e

l'Avv. Rossana Muolo ed il CIP ma, anche in questo caso, instilla il dubbio che tali nomine siano irregolari perché dovute esclusivamente alla vicinanza con il De Sanctis, infatti nel contesto narrativo collega direttamente l'elezione del De Sanctis alle nomine del Consiglio Federale con l'espressione ironica quanto esplicita "Guarda caso".

Non v'è dubbio che con il contenuto della comunicazione in esame il Rizzoli ha diffamato il Consiglio Federale e gli Organi Giudiziali della sua stessa Federazione senza, peraltro, fornire in alcun modo la prova che la nomina o l'operato di tali organi fosse irregolare.

Tale condotta aderisce esattamente alla fattispecie sanzionata dall'art. 60 comma 2 lett. n).

Con il motivo n. 6 il Rizzoli lamenta che l'affermazione del "clima che ad arte si stava creando ai danni di Rizzoli" e quella ove ha ritenuto "partigiana e non supportata da alcuna prova attendibile, anzi smentita dai fatti la ricostruzione effettuata dalla Procura" non fossero state contestate dalla Procura Federale nel proprio atto di deferimento in cui pure erano indicati i singoli passaggi ritenuti rilevanti. Tale circostanza si sarebbe risolta "**in una violazione del diritto di difesa, norma di rango costituzionale (art. 24 Cost.) e quindi superiore a qualsiasi norma sportiva**, dal momento che Rizzoli sul punto non si è potuto difendere in primo grado non essendogli stato espressamente contestato detto passaggio".

In realtà la Procura Federale nel formulare la sua contestazione afferma che il Rizzoli (pag. 6 atto di deferimento) "sia nella lettera del 16.02.2018 che nella memoria del 23.01.2018, fornisce una ricostruzione complessiva volta a ledere ed offendere gravemente la reputazione, la credibilità e l'immagine del Presidente De Sanctis e della Federazione attraverso una serie di dichiarazioni tra le quali, riguardo al primo documento, si evidenziano le seguenti". Più avanti (pag. 8 atto di deferimento) si legge: "Nella secondo documento, ovverosia la memoria del 23.01.2018, allegata alla prima ma redatta anteriormente, il Rizzoli affrontava sostanzialmente gli stessi argomenti con dichiarazioni di analogo contenuto e sempre volte a ledere l'immagine e la reputazione del presidente De Sanctis e di tutta l'organizzazione federale, dichiarazioni tra le quali si evidenziano le seguenti".

La contestazione della Procura, pertanto, investe la ricostruzione complessiva che si desume dalla lettura dei due documenti e non le singole frasi la cui elencazione è resa espressamente esemplificativa e non esaustiva dall'uso

dell'espressione "tra le quali". Per quanto sopra esposto la Corte ritiene che non vi sia stata alcuna violazione del diritto di difesa.

Per quanto attiene al diritto di critica, che l'appellante assume sia stato violato, è appena il caso di evidenziare che il limite dello stesso è costituito proprio dalla natura diffamatoria delle espressioni con le quali si manifesta.

Riguardo al punto 7 del reclamo si evidenzia come correttamente il Tribunale Federale abbia rilevato, negli scritti di Rizzoli, l'infrazione ex art. 8 co. 1 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni considerando i presupposti di tali lettere (gli scritti di Milana e De Sanctis) nell'unico modo possibile, ovvero, attraverso l'applicazione della circostanza attenuante ex art. 57 co. 2 lett. b) RGD.

Il comportamento corretto avrebbe imposto al Rizzoli di esercitare il diritto di difesa, riguardo ai procedimenti pendenti, esclusivamente davanti agli organi di giustizia federali e di esercitare il diritto di critica, come detto, senza oltrepassare il limite della diffamazione.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo presentato dal Procuratore Federale, accoglie parzialmente il reclamo presentato da Romolo Rizzoli ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale Federale nel procedimento n. 2/2018 riduce la sanzione comminata al sig. Romolo Rizzoli a quattro mesi e quindici giorni di squalifica ed il periodo di sospensione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale a mesi 13 (tredici). Dispone conseguentemente la restituzione del contributo versato da Romolo Rizzoli.

Si trasmette la decisione alla Segreteria per i provvedimenti del caso.

Roma, 15.10.2018

La Corte Federale D'Appello

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Luca Fiormonte

Vice Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Componente estensore